

## **TI\_GERICHTE 11.1997.133 vom 3. Februar 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.133](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.133)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.133 du 3 février 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.133 del 3 febbraio 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Gli appellanti non contestano la restrizione della facoltà di disporre come tale, ma contestano l'addebito delle spese e delle ripetibili, rilevando che l'istante non ha formulato una domanda intesa al riparto delle stesse. La doglianza è infondata. Dal fascicolo processuale risulta infatti che l'istante ha espressamente protestato tasse, spese e ripetibili (domanda n. 2). Su questo punto l'appello è manifestamente privo di fondatezza.

#### **E. 3**

Gli appellanti sostengono che la decisione impugnata è iniqua poiché essi non sono stati interpellati prima del processo e per di più hanno subito aderito all'istanza. La censura è pertinente. Nel caso specifico, contrariamente a quanto reputa il Pretore, non si ravvisa vera e propria acquiescenza. Quest'ultima consiste in una dichiarazione unilaterale – o in un comportamento, se si tratta di acquiescenza tacita – con cui, davanti al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa deve denotare l'intenzione però di por fine al processo senza una pronuncia di merito, conformandosi alla richiesta della parte attrice, senza sollevare eccezioni né obiezioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4, 5 e 6 ad art. 352 CPC). In concreto risulta che il 5 agosto 1997 i convenuti, ricevuta l'istanza di annotazione, hanno comunicato al Pretore di non opporsi alla restrizione della facoltà di disporre. Non avendo mai avversato la domanda, essi non possono essere definiti acquiescenti. Si aggiunga che la medesima regola si applica, per analogia, anche alle iscrizioni provvisorie di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: la parte che riconosce il diritto avversario a un'iscrizione provvisoria non può essere ritenuta per ciò solo soccombente (Rep. 1985 pag. 118). Non v'è ragione nel caso in rassegna per scostarsi da tale principio. In proposito l'appello merita di essere accolto.

#### **E. 4**

Gli oneri processuali di entrambe le sedi sono posti a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della loro rinuncia alle ripetibili per la prima sede, ai convenuti spetta un'inden-nità unicamente per la procedura di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è accolto e dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà alle controparti fr. 300.– complessivi per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione  
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale  
d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.